



*Federazione lavoratori della conoscenza*

## **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI, IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53**

### **OSSERVAZIONI DELLA FLC CGIL**

Prima di procedere ad un'analisi critica del testo dello schema di decreto, la FLC Cgil ritiene di dover sottolineare, in premessa, il valore strategico che attribuisce alla formazione iniziale dei docenti, per la qualità del sistema scolastico.

Tale valore deriva dunque da una formazione iniziale di qualità sul piano sia dei contenuti disciplinari che dei contenuti professionali, ma non può prescindere da un rapporto forte ed organico con i saperi che derivano dalla pratica dei docenti e delle scuole.

Inoltre, poiché non si parte da zero in un sistema estremamente complesso come quello scolastico, occorre procedere con estrema cautela nei cambiamenti che comunque devono interagire con una realtà in movimento e con soggetti che già agiscono, a vario titolo, nella realtà scolastica.

In assenza di una seria indagine sulle esperienze maturate in questi anni nel campo della formazione iniziale, in assenza di una fase transitoria che assuma una realtà composita fatta di una pletera di soggetti a cui lo Stato ha attribuito titoli abilitanti validi a tutti gli effetti, che non possono semplicemente essere ignorati, il rischio è quello di aprire soltanto un nuovo fronte di conflitto che complicherebbe ulteriormente un campo già estremamente complicato e di difficile gestione.

I tagli di questi anni e le avare assunzioni in ruolo hanno inasprito ulteriormente la situazione, non favorendo certamente la qualità del sistema scolastico gravato da discontinuità indotte dallo stato di precarietà dei docenti.

Nel merito dello schema di decreto:

#### **Sul modello di formazione**

L'equiparazione dei percorsi didattici della Laurea Magistrale per docenti di tutti i gradi di scuola, combinando nello stesso percorso esigenze di carattere disciplinare ed esigenze di carattere professionale, quindi strutture didattiche e strutture disciplinari, rapporti con le scuole ed esigenze di specializzazioni ulteriori (vedi l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap), pone



*Federazione lavoratori della conoscenza*

grossi problemi di pertinenza e di qualità dei percorsi, oltre che di reale funzionalità delle strutture.

L'ampia decretazione secondaria a cui rimanda, infatti, non consente di valutare appieno le soluzioni ai problemi che in questo modo si prospettano.

Noi riteniamo che vada confermato un modello di formazione iniziale in cui vi sia uno scambio positivo fra saperi teorici e saperi pratici, infatti la connessione organica fra scuola e università ha prodotto contaminazioni positive, favorendo, nella scuola, processi di rielaborazione, riflessione sulle pratiche didattiche, nell'Università la propensione a rivedere e a confrontare i saperi disciplinari alla luce dei saperi costruiti direttamente sul campo.

Riteniamo inoltre che lo spazio dedicato agli approfondimenti disciplinari non debba sacrificare l'area delle discipline pedagogiche e quella dei laboratori didattici gestiti con i supervisori di tirocinio, il cui ruolo di collaborazione con l'università va garantito.

Crediti, distinti per settori scientifico-disciplinare, attività didattiche, ambiti disciplinari, classi dei corsi di laurea magistrale, attività didattiche per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, sono tutti oggetto di una successiva decretazione.

Non è pertanto possibile valutare appieno il profilo formativo dei corsi.

Permane, forte, il rischio che la nuova formazione iniziale dei docenti sia soltanto la mera giustapposizione di contenuti disciplinari e professionali, mancando una seria connessione fra teoria e pratica didattica e con il rischio di subordinare l'una all'altra.

Infine riteniamo di dover sottolineare il ruolo che la legge riconosce alla scuola autonoma nella ricerca didattica, completamente ignorato dallo schema di decreto laddove, all'art. 7, si parla di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti da affidare alle università, in convenzione e su proposta di altri soggetti, tutti diversi dalla scuola.

## **Il reclutamento**

La procedura concorsuale che caratterizza l'accesso ai corsi di laurea magistrale e la graduatoria regionale che segue, sono connesse ad una programmazione di posti che avviene attraverso una rilevazione regionale.

Tale procedura, non in contrasto con i principi costituzionali, in quanto mette in atto un concorso pubblico, si avvale poi di un percorso successivo ambiguo e poco coerente con la procedura concorsuale.

La graduatoria regionale, infatti, non dà diritto all'assunzione in ruolo, ma soltanto ad un anno di applicazione in una scuola con un contratto di



*Federazione lavoratori della conoscenza*

inserimento formativo al lavoro, sarà poi il giudizio favorevole del comitato di valutazione della scuola a produrre l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa, presso cui è stato svolto l'anno di applicazione. Una forma di chiamata diretta delle scuole, appena temperata dalla graduatoria regionale che fissa le priorità.

A questo proposito rileviamo alcune gravi violazioni degli spazi di competenza contrattuale: i contratti devono essere definiti in uno spazio negoziale, così come la mobilità dei docenti.

Riteniamo inoltre pericolosa e non condivisibile la frammentazione contrattuale, a fronte del fatto che, per di più, si svolgono le stesse mansioni con uguale responsabilità.

Dunque a uguali doveri non corrispondono uguali diritti, né uguale salario.

Inoltre un rapporto di lavoro definito in modo unilaterale, insieme al fatto che spetta ad un altro ambito unilaterale, un decreto ministeriale, il compito di definire il profilo professionale docente, si configura come un percorso verso la rilegificazione del rapporto di lavoro, in violazione delle norme legislative attuali che regolano la contrattazione.

### **La fase transitoria**

La FLC Cgil ritiene particolarmente grave che lo schema di decreto non sia accompagnato dalla definizione di una fase transitoria in cui far vivere gli effetti di una modifica al sistema di formazione iniziale dei docenti.

Questi ultimi anni, caratterizzati da un accentuato processo di precarizzazione nella scuola, dovuti alle scarse immissioni in ruolo, hanno visto permanere in inutile e spesso frustrante attesa schiere di precari che, oltre al fatto di essere in possesso di un titolo abilitante utile per l'insegnamento, hanno al loro attivo anni e anni di esperienza sul campo, che non può oggi essere azzerata con un colpo di spugna.

L'introduzione graduale dei nuovi titoli va assolutamente combinata con una fase transitoria che assuma la complessità della situazione in atto, senza adombrare pericolose e ingiustificate zone franche, che non si giustificerebbero da nessun punto di vista.

Il piano pluriennale di assunzioni che deve essere definito entro il 30 settembre, deve essere una prima credibile risposta in tal senso, prevedendo la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, come previsto dalla legge 143/04.

Roma, 26 settembre 2005